Data: 22/10/2018



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18038

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Segnalazione del Procuratore Federale dd. 08/10/2018 sulla base di comunicazione della Segreteria Generale della Fisg e settore hockey, datata 07/10/2018, che evidenziava un errato utilizzo (in posizione irregolare) dell' atleta Talamini Alex, nato il 03/02/1993, tesserato per la società SG Cortina, da parte della società HC Pieve di Cadore asd, durante la competizione sportiva del 05/10/2018 AHC Toblach Dobbiaco - HC Pieve di Cadore del

Campionato Nazionale Maschile IHL Division I.	
B) Precedenti:	

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029)** di €. 200.00.- (duecento/00) ai sensi dell' Art. 24, n.3, parte seconda, lett. b) e 23 del Regolamento di Giustizia, per violazione dell' Art. 12.3 delle N.O.-F.A. Campionato Nazionale Machile IHL Division 1 – 2018/2019.

Diffida inflitta alla squadra dell' **Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029)** ai sensi dell' Art.23 del Regolamento di Giustizia, per violazione dell' Art. 12 delle NOFA – Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1 - 2018/2019.

D) Motivazione:

Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029)

II Giudice Sportivo

premesso che

- con segnalazione dd.08.10.2018, il Procuratore Federale denunciava il presunto irregolare impiego dell' atleta **TALAMINI Alex**, nato il 03.02.1993, **tesserato per la società S.G. Cortina**, da parte della società HC Pieve di Cadore, durante la gara dd.05.10.2018 disputata tra le squadre di AHC Toblach Dobbiaco e HC Pieve di Cadore, valida per il Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1;
- secondo il Procuratore Federale, posto che le dette compagini risultano legate da un rapporto di collaborazione in regime di <u>farm team</u>, l' indebita partecipazione a detta gara di campionato sarebbe riconducibile alla mancata osservanza delle prescrizioni delle N.O.F.A. 2018/2019 in materia di <u>utilizzo degli atleti in regime di farm team</u>, in particolare dell'art.12.3 ("Passaggio da categoria superiore a inferiore") in base al quale "<u>Solo gli atleti di categoria A Under 24, nati dall'01.01.1995 o più giovani delle due squadre, potranno essere inseriti liberamente nei roster di una o dell'altra squadra durante il corso della stagione";</u>
- considerato che la società S.G. Cortina milita in campionato di categoria superiore rispetto a quello svolto dall'H.C. Pieve di Cadore, l'atleta Talamini Alex, essendo nato il 03.02.1993, non avrebbe dunque potuto partecipare in base alla citata normativa all'incontro del Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1 dd.05.10.2018.



- ciò premesso, questo Giudice Sportivo osserva quanto segue.

La segnalazione del Procuratore Federale appare fondata.

Innanzitutto i fatti come ricostruiti appaiono assolutamente fedeli alla realtà.

Vero è infatti che tra le società S.G. Cortina e H.C. Pieve di Cadore sussiste unicamente un rapporto di collaborazione in regime di *farm team*, come risulta incontestabilmente dalla dichiarazione congiunta delle due affiliate dd. 27.07.2018, trasmessa nei termini di regolamento ai competenti Uffici FISG e del Comitato Regionale Veneto.

Altrettanto indubitabile è il fatto che il Talamin Alex, tesserato per la società S.G. Cortina, militante nel Campionato AHL, abbia partecipato ad un incontro disputato dall' H.C. Pieve di Cadore nell' ambito del Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1.

Appare poi accertata la violazione, da parte dell'H.C. Pieve di Cadore, dell'art. 12 delle NOFA IHL Division 1 – 18/19, nella parte in cui autorizza – tra le squadre legate da un rapporto di farm team - il libero, reciproco utilizzo soltanto degli atleti nati dall'01.01.1995 in poi, pacifico essendo, nel caso di specie, che la società in questione abbia schierato nella partita di campionato del 05/10/2018 l'atleta Talamini Alex, nato il 03.02.1993, quindi non in possesso del requisito (essenziale) dell'età.

Ritenuto quindi provato l' irregolare utilizzo dell' atleta in questione, occorrerà ora considerare le conseguenze che ne derivano sul piano disciplinare.

Preliminarmente si osserva che la fattispecie della "posizione irregolare di atleti (ed allenatori)" è disciplinata dall'art.5M) delle NOFA Comuni.

In esso si legge chiaramente che per <u>"posizione irregolare"</u> deve intendersi <u>esclusivamente la mancanza ovvero il</u> <u>mancato perfezionamento del rapporto di tesseramento di atleti scesi in campo...</u>".

Certamente, nel caso di specie, il Talamini Alex, essendo già tesserato regolarmente per la società S.G. Cortina e non essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sul farm team, non avrebbe mai potuto disputare l'incontro di cui si discute, in quanto, come ovvio, **sprovvisto di tesseramento per la società HC Pieve di Cadore**.

La conseguenza sul piano disciplinare di tale violazione è, per esplicita imposizione della citata norma, quella della sconfitta a tavolino a carico della squadra che ha indebitamente schierato il giocatore in difetto. Nel caso di specie, peraltro:

- considerato che alla società HC Pieve di Cadore non può imputarsi di avere agito dolosamente, né con intento preordinato al fine di conseguire un illecito vantaggio sportivo, come lo stesso Procuratore Federale ha evidenziato, ricollegando l'accaduto ad <u>"un'errata applicazione di una clausola</u> <u>regolamentare del farm team";</u>
- ritenuto altresì che la partecipazione del citato atleta alla competizione del 05.10.2018 non ha influito in alcun modo sul risultato finale, né ha portato alcun vantaggio alla propria squadra, essendosi detta partita conclusa con una larga vittoria della squadra avversaria (6-1);
- ciò detto, ritiene questo Giudice Sportivo di poter procedere <u>all'omologazione del risultato</u> conseguito sul campo di gara.

Sotto altro profilo, si contesta invece alla società HC Pieve di Cadore di avere agito con <u>inescusabile</u> <u>leggerezza</u>, per non avere prestata la doverosa attenzione ad un disposto normativo di indubitabile chiarezza (art. 12 cit.).

Sul piano disciplinare ne consegue la doverosa comminazione della sanzione pecuniaria dell'ammenda a carico della società in difetto, per l'accertata violazione delle NOFA di riferimento, nonché quella della diffida nei confronti della medesima società, con esplicito avvertimento che al verificarsi, in futuro, di simili condotte, non sarà più riconosciuto lo stato di sostanziale "buona fede", atto ad escludere l'intenzionalità del comportamento illecito realizzato, con conseguente applicazione di sanzioni disciplinari ben più gravi.

Tutto ciò premesso, questo Giudice Unico Sportivo, visti gli artt. 12. 3 delle NOFA, 23 e 24 n.3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia



<u>infligge</u>

alla società H.C. Pieve di Cadore la sanzione disciplinare dell'ammenda di €. 200.00.- (duecento/00) ai sensi dell'art.24 n.3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia, per violazione dell'art. 12 delle NOFA – Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1 - 2018/2019;

<u>infligge</u>

alla società H.C. Pieve di Cadore la sanzione disciplinare della diffida ai seni dell'art.23 del Regolamento di Giustizia, per violazione dell'art. 12 delle NOFA – Campionato Nazionale Machile IHL Division 1 - 2018/2019

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029).

Il Giudice Unico Sportivo Avv. Franco Biasi

Data di stampa: 31/08/2025